Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 luglio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976 registro n. 13 Difesa, foglio n. 250

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE DI BRONZO

CUCCHETTI Girolamo, nato a Catania il 30 ottobre 1929, maggiore CC. della legione carabinieri di Milano. — Comandante di nucleo investigativo, prescelto, per le sue riconosciute capacità professionali, a capeggiare la fase esecutiva di complessa operazione, tendente a neutralizzare le basi operative di pericolosa organizzazione eversiva, responsabile di vari attentati, vi si dedicava con particolare abnegazione, intelligenza e spirito di sacrificio. Dopo aver partecipato personalmente, esponendosi a gravi ed evidenti rischi personali, all'identificazione di due « covi » e alla violenta cattura di tre persone, di cui due armate, durante la quale riportava numerose contusioni, conduceva nella stessa giornata, ancora, i propri uomini all'azione contro altra base, e a seguito di conflitto a fuoco, in cui rimaneva ferito un dipendente sottufficiale, catturava, unitamente a una complice, pericoloso latitante, considerato il capo dell'organizzazione, clamorosamente evaso da carcere giudiziario. — Milano, 18 gennaio 1976.

DIGATI Giovanni Battista, nato a Montemaggiore Belsito (Palermo) il 2 maggio 1932, capitano CC. della legione carabinieri di Milano. — Comandante di sezione di nucleo investigativo, prescelto, per le sue riconosciute capacità professionali, a coadiuvare il proprio superiore diretto nella fase esecutiva di complessa operazione, tendente a neutralizzare le basi operative di pericolosa organizzazione eversiva, responsabile di vari attentati, vi si dedicava con particolare abnegazione, intelligenza e spirito di sacrificio. Dopo aver partecipato personalmente, esponendosi a gravi ed evidenti rischi personali, all'identificazione di due « covi » e alla violenta cattura di tre persone, di cui due armate, durante la quale riportava numerose contusioni, prendeva parte, nella stessa giornata, all'azione contro altra base e al conseguente conflitto a fuoco, in cui rimaneva ferito un sottufficiale, e che si concludeva con la cattura, unitamente a una complice, di pericoloso latitante, considerato il capo dell'organizzazione, clamorosamente evaso da carcere giudiziario. — Milano, 18 gennaio 1976.

FICHERA Giovanni, nato a Gaggi (Messina) il 20 maggio 1932, capitano CC. della legione carabinieri di Milano. — Comandante di reparto speciale, costituito per combattere la criminalità organizzata, partecipava, con particolare abnegazione, intelligenza e spirito di sacrificio, a complessa operazione, tendente a individuare e successivamente a neutralizzare le basi operative di pericolosa organizzazione eversiva, responsabile di vari attentati. Nella fase esecutiva, dopo aver contribuito in modo determinante all'identificazione di un « covo », prendeva parte nella stessa giornata, esponendosi a gravi ed evidenti rischi personali, all'azione conclusiva contro altra base e al conseguente conflitto a fuoco, in cui rimaneva ferito un dipendente sottufficiale, e che si concludeva con la cattura, unitamente a una complice, di pericoloso latitante, considerato il capo dell'organizzazione, clamorosamente evaso da carcere giudiziario. — Milano, 18 gennaio 1976.

GIANFALDONE Giuseppe, nato a Messina il 29 settembre 1931, maresciallo capo CC. della legione carabinieri di Milano. — Addetto a nucleo investigativo, prescelto, per le sue riconosciute capacità professionali, a coadiuvare il proprio superiore diretto, nella fase esecutiva di complessa operazione, tendente a neutralizzare le basi operative di pericolosa organizzazione eversiva, responsabile di vari attentati, vi si dedicava con particolare abnegazione, intelligenza e spirito di sacrificio. Dopo aver partecipato personalmente, esponendosi a gravi ed evidenti rischi personali, all'identificazione di due « covi » e alla violenta cattura di tre persone di cui due armate, prendeva parte, nella stessa giornata, all'azione contro altra base e al conseguente conflitto a fuoco, in cui rimaneva ferito un sottufficiale, che si concludeva con la cattura, unitamente a una complice, di pericoloso latitante, considerato il capo dell'organizzazione, clamorosamente evaso da carcere giudiziario. — Milano, 18 gennaio 1976.

(7246)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. **1018.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio per l'aeroporto giuliano, in Ronchi dei Legionari.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per la difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 5, 7, 19 e 26 dello statuto del Consorzio per l'aeroporto giuliano, in Ronchi dei Legionari (Gorizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 338.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 17

DECRETO-LEGGE 9 luglio 1976, n. **470.**

Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La riscossione mediante ruoli della rata di luglio 1976 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974, commisurata sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino alla scadenza della successiva rata di settembre.

Fino alla scadenza della predetta rata di settembre sono sospesi gli atti esecutivi per il mancato pagamento delle rate scadute dell'imposta di cui al comma precedente e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo della rata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **471.**

Modificazioni all'ordinamento delle scuole militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678 e 10 maggio 1972, n. 971;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678 e 10 maggio 1972, n. 971, sono apportate le varianti di cui appresso:

nell'art. 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico »;

nell'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico »;

nell'art. 4, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17° »;

« *b)* siano in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico »;

nell'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo

anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo »;

nell'art. 6, il punto 4) del secondo comma è sostituito dal seguente:

« 4) I candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento »;

nell'art. 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purchè abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi »;

l'art. 17 è così sostituito:

« Gli allievi, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e con gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, numero 237, al compimento del 16° anno di età contraggono l'arruolamento volontario di anni 3 per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine, potranno essere contratte successive rafferme di un anno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1976

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1976, n. 472.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Poggio Mirteto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Poggio Mirteto (distretto notarile di Rieti);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Poggio Mirteto è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nello archivio notarile distrettuale di Rieti, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1875 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 44

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1976.

Determinazione delle zone ad alta morbosità tubercolare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, che istituisce all'art. 10 la vaccinazione selettiva obbligatoria contro la tubercolosi e, in particolare, il primo comma, lettera *c*), riguardante i soggetti cutinegativi dal quinto al quindicesimo anno di età, che si trovano in zone depresse ad alta morbosità tubercolare;

Visto l'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge citata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447, per il quale l'indice determinativo dell'alta morbosità tubercolare è fissato con decreto del Ministro per la sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 19 febbraio 1976;

Decreta:

Le zone depresse ad alta morbosità tubercolare, nella prima applicazione dell'art. 10, primo comma, lettera *c*), della legge n. 1088, sono quelle in cui l'indice medio di tubercolinizzazione, rilevato dalla risposta positiva del saggio tubercolinico, raggiunge o supera il cinque per cento dei soggetti dell'età di sei anni.

Roma, addì 7 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7976)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973, con cui è stato nominato un consigliere di amministrazione del predetto istituto;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario De Martino è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Il predetto resterà in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7821)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernente l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 15 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973, con cui è stato nominato il consigliere di amministrazione in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La dott.ssa Vilma Rotondo è nominata componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona, in sostituzione del dott. Oreste Di Francia destinato ad altro incarico.

La predetta resterà in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7822)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione del Credito industriale sardo, in Cagliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione del Credito industriale sardo (C.I.S.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 2 febbraio 1970, con cui è stato nominato un consigliere di amministrazione del predetto istituto;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Aurelio Ulzega, dirigente generale, è confermato consigliere di amministrazione del Credito industriale sardo ente di diritto pubblico con sede in Cagliari, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto dott. Aurelio Ulzega, resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7415)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1973, con cui sono stati nominati un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Ettore Matteini è nominato sindaco effettivo ed il dott. Giorgio Verrecchia è confermato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7820)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1973, con cui è stato nominato il funzionario del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi è confermato consigliere di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto dott. Tiralosi resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, con sede in Torino, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina ministeriale, nominati con decreto in data 28 aprile 1973;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del detto Istituto per la durata prevista dalle norme statutarie;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Umberto Aprea e il dott. Gabriele Di Martino sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, con sede in Torino.

I predetti resteranno in carica tre anni in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7819)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali e speciali di polizza da applicarsi per il 1976 dalle imprese consorziate al Consorzio italiano rischi agricoli speciali per l'assicurazione contro i rischi relativi ai danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito fra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1976 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciuole », « uva da vino », « uva da tavolo » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenendo conto di tutti gli elementi tecnici e statistici disponibili desunti dalla esperienza fatta nel settore delle assicurazioni contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1976 per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciuole », « uva da tavolo », « uva da vino » e « olive da tavola e da olio », contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Resta esclusa l'applicazione di tariffe di premio e di condizioni di polizza diverse da quelle approvate.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(7665)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1974, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Modena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lombardi dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Amici geom. Giorgio, rappresentante del genio civile;

Tavani rag. Loris, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Coppi dott. Corrado, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Serafini Pietro, Cavalieri Bruno, Fruggeri Giorgio, Razzoli Lauro, Beneventi Faustino, Benassi Agostino e Casagrande Gastone, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini comm. Dante, De Niederhausern dottor Marco, Bertolani dott. Pietro e Galavotti geom. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Balestrazzi Silvano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7683)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 167;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Novara presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Barranco dott. Raffaele, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Sara geom. Silvano, rappresentante del genio civile;

Cerri rag. Otello, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ardizio per. agr. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Caroli Pierino, Marola Giuseppe, Bellini Vittorio, Fontana Antonio, Feccia Livio, Pezzana Riccardo e Masseroni Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Poggi dott. Fabrizio, Malavasi cav. Enea, Gallina geom. Arturo e Passarello dott. Armando, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varallo Stefano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7684)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, formulata con deliberazione 26 gennaio 1976, n. 15;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Scarpelli dott. Antonio;
2) Riccio Antonio;
3) De Falco Felice;
4) Buonaiuto comm. Onofrio;
5) Pezzullo dott. Sossio;
6) Rocco dott. Ferdinando;
7) Punzo comm. Marco.

Membri supplenti:

1) Ambrosio rag. Salvatore;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Mentasti rag. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7666)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1976.

Autorizzazione alla società « Re.Da.C. - Società di revisione contabile a responsabilità limitata », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Re.Da.C. - Società di revisione contabile a responsabilità limitata », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Re.Da.C. - Società di revisione contabile a responsabilità limitata », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(7667)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Autorizzazione alla società « So.Fi.Gen. - Società fiduciaria generale S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « So.Fi.Gen. - Società fiduciaria generale S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « So.Fi.Gen. - Società fiduciaria generale S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(7669)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Autorizzazione alla società « La Romana fiduciaria S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « La Romana fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « La Romana fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(7668)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1976.

Determinazione del vaccino di scelta per la vaccinazione antitubercolare e delle modalità di inoculazione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, che istituisce la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per alcune categorie di soggetti;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447, che approva il regolamento per l'applicazione del citato art. 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il vaccino antitubercolare da impiegare nei confronti dei soggetti cutinegativi obbligati alla vaccinazione antitubercolare è il B.C.G. (B. Calmette-Guérin).

Art. 2.

Il vaccino di cui al precedente articolo viene usato sotto forma di vaccino liofilizzato.

Detto vaccino deve essere conservato alla temperatura di 5° C ed impiegato entro un anno dalla data di preparazione.

Art. 3.

Il vaccino B.C.G. viene inoculato per via intradermica mediante una unica iniezione in modo che alla dose di 0,10 ml corrisponda la formazione di una papula non inferiore a 6 mm di diametro. Tuttavia, si può usare anche il metodo della multipuntura.

Art. 4.

La vaccinazione antitubercolare viene praticata sulla superficie esterna del braccio e propriamente in corrispondenza dell'unione del terzo superiore con il terzo medio.

Art. 5.

L'accertamento tubercolinico di controllo nei soggetti vaccinati previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447, viene effettuato in conformità di quanto previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto.

Roma, addì 25 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Monza 1976
(Manifestazione 27 giugno 1976)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 27 giugno 1976 ed esito del «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel «Gran premio della lotteria di Monza» svoltosi il 27 giugno 1976 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie N n. 08483:
L. 200 milioni abbinato all'autovettura n. 1;
2) Biglietto serie I n. 58867:
L. 100 milioni abbinato all'autovettura n. 2;
3) Biglietto serie A n. 89610:
L. 50 milioni abbinato all'autovettura n. 51.

B) Premi di seconda categoria di L. 6.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n.	48771;	12) Bigl. serie	I	n.	95369;
2) »	B	»	07324;	13) »	L	»	09982;
3) »	B	»	23741;	14) »	L	»	81078;
4) »	B	»	77627;	15) »	L	»	85413;
5) »	D	»	34592;	16) »	M	»	32344;
6) »	D	»	48101;	17) »	N	»	10996;
7) »	E	»	47155;	18) »	N	»	67379;
8) »	E	»	83317;	19) »	N	»	70302;
9) »	G	»	11311;	20) »	O	»	19898;
10) »	G	»	88072;	21) »	O	»	23966;
11) »	I	»	92321;	22) »	O	»	44385.

C) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie	N	n. 08483:	L. 1.500.000;
2) »	I	n. 58867:	» 1.000.000;
3) »	A	n. 89610:	» 750.000.

Ai venditori dei 22 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 150.000 ciascuno.

(8025)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di microbiologia lattiero casearia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di microbiologia lattiero casearia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7977)

Vacanza delle cattedre di economia politica, di storia moderna e di storia del risorgimento presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica;
2) storia moderna;
3) storia del risorgimento,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7978)

Vacanza della cattedra di sociologia delle comunicazioni presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento è vacante la cattedra di sociologia delle comunicazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7979)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 333 del 21 maggio 1976 relativa alla esportazione di assegni in valuta estera.

(7694)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «816-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «816-MI», a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Borletti S.p.a., in Milano, via Washington n. 70.

(7698)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione «104-PA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «104-PA», a suo tempo assegnato alla ditta Lo Bianco Nicolò, in Palermo, via Sedie Volanti n. 3.

(7700)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 4-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 4-PA », a suo tempo assegnato alla ditta Geraci Francesco, in Palermo, via Mazzini n. 2.

(7702)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 84-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 84-PA », a suo tempo assegnato alla ditta Spitalieri Giuseppe, in Palermo, via Magione n. 36.

(7697)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 766-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 766-MI », a suo tempo assegnato alla ditta « KLM S.a.s. di Meissner Samuele & C. », in Milano, via Missori n. 3.

(7699)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 92-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 92-PA », a suo tempo assegnato alla ditta Monaco Vincenzo, in Palermo, via F. Baracca n. 44.

(7701)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 7 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,05	836,05	836,10	836,05	836 —	836,05	836 —	836,05	836,05	836 —
Dollaro canadese	863,50	863,50	863 —	863,50	863,30	863,40	863,35	863,50	863,50	863,50
Franco svizzero	337,43	337,43	338 —	337,43	337,87	337,40	337,50	337,43	337,43	337,45
Corona danese	135,61	135,61	135,60	135,61	135,60	135,60	135,50	135,61	135,61	135,60
Corona norvegese	149,46	149,46	149,50	149,46	149,50	149,40	149,46	149,46	149,46	149,45
Corona svedese	187,15	187,15	187,20	187,15	187,15	187,10	187,07	187,15	187,15	187,15
Fiorino olandese	306,13	306,13	306,28	306,13	306,25	306,10	306,15	306,13	306,13	306,15
Franco belga	21,0465	21,0465	21,07	21,0465	21,06	21,05	21,04	21,0465	21,0465	21,05
Franco francese	175,94	175,94	175,90	175,94	176 —	175,90	175,70	175,94	175,94	175,95
Lira sterlina	1508,90	1508,90	1509,50	1508,90	1508,70	1508,90	1508,50	1508,95	1508,90	1508,90
Marco germanico	323,88	323,88	323,90	323,88	324,15	323,85	323,90	323,88	323,88	323,90
Scellino austriaco	45,3675	45,3675	45,40	45,3675	45,40	45,80	45,35	45,3675	45,3675	45,35
Escudo portoghese	26,685	26,685	26,70	26,685	26,65	26,05	26,70	26,685	26,685	26,70
Peseta spagnola	12,308	12,308	12,32	12,308	12,30	12,30	12,3150	12,308	12,308	12,30
Yen giapponese	2,821	2,821	2,83	2,821	2,82	2,81	2,8220	2,821	2,821	2,82

Media dei titoli del 7 luglio 1976

Rendita 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,500
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,250
» 5 % (Città di Trieste)	89 —
» 5 % (Beni esteri)	88,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,675
» 5,50 % » » 1968-83	79,075
» 5,50 % » » 1969-84	78,925
» 6 % » » 1970-85	81,550
» 6 % » » 1971-86	79,200
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	86,100

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,550
» poliennali 7 % 1978	89,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,150
» » 9 % 1980	89,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1976

Dollaro USA	836,025
Dollaro canadese	863,425
Franco svizzero	337,465
Corona danese	135,555
Corona norvegese	149,46
Corona svedese	187,11
Fiorino olandese	306,14
Franco belga	21,043
Franco francese	175,82
Lira sterlina	1508,725
Marco germanico	323,89
Scellino austriaco	45,359
Escudo portoghese	26,692
Peseta spagnola	12,311
Yen giapponese	2,821

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Camarro ».

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Camarro » è compresa nell'ambito del territorio del comune di Partanna (Trapani) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dall'abitato di Partanna esattamente da quota 398, si dirige verso nord al limite del suddetto abitato e attraversando quota 411 raggiunge cascina Mistretta e quindi quota 431 seguendo un tratturo che è praticamente il limite geologico degli affioramenti rocciosi esistenti nella zona.

Da questo punto (quota 431) la linea di delimitazione devia in direzione ovest verso la ferrovia che attraversa a quota 330. Proseguendo quindi nella stessa direzione, raggiunge la strada statale n. 188 (centro occidentale Sicula) ed il fosso di S. Ninfa a quota 272. Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue costeggiando il fosso di S. Ninfa fino a Passo di Trapani, e, da questo punto delimitando il Timpone Frumento lungo la curva di livello esistente, raggiunge l'abbeveratoio Formeca e prosegue sempre lungo la curva di livello fino ad incontrare, in prossimità di quota 241 il tratturo che, in direzione sud, raggiunge la ferrovia. Segue detto tratturo, attraversa la ferrovia in prossimità di quota 307 e quindi raggiunge (in prossimità di quota 288) e segue la carrareccia che, poco prima della cantina sociale « La Vite » si innesta sulla strada provinciale n. 17 di Zangara che segue in direzione di Partanna fino a raggiungere quota 398 punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7826)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi

Con decreto ministeriale 15 giugno 1976, n. 1233, il dottor Bonaldo Ricciardi è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per gli Abruzzi in sostituzione del dott. Ernesto Cudillo.

(7908)

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna

Con decreto ministeriale 15 giugno 1976, n. 1915, il dottor Dario Scano è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna in sostituzione del dottor Angioni Castelli.

(7909)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976, registro n. 14 Difesa, foglio n. 322, Cuda Domenico, nato a Sambiase (Catanzaro) il 29 marzo 1925, ex militare del distretto militare di Catanzaro è incorso a decorrere dalla data del presente decreto nella perdita della croce al valor militare « sul campo » concessagli con decreto luogotenenziale 24 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1946, registro n. 3, foglio n. 310 e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1946, dispensa n. 15, pag. 1824, nonché del relativo assegno annuo.

(7807)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo

Con decreto del presidente della giunta regionale 4 maggio 1976, n. 1164, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Rapallo (Genova), adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1973, n. 277, per la destinazione a servizi scolastici di un'area sita in località « Tre Scalini ».

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(7544)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di quattro società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) cooperativa dei Borghi istriani - a r.l., in Trieste;
2) cooperativa edilizia AEDES - a r.l., in Udine;
3) cooperativa agricola S. Marizza - a r.l., in Varmo (Udine);
4) Sole - cooperativa edilizia a r.l., in Udine.

(7873)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rocca di Papa

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1976, n. 1426, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 28 maggio 1976, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rocca di Papa (Roma).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 1, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7910)

Approvazione del piano di zona del comune di Priverno

Con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 1976, n. 1137, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 maggio 1976, con verbale n. 241/58, è stato approvato il piano di zona del comune di Priverno (Latina) concernente il comprensorio di Osteria dei Pignatari.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(7541)

Approvazione del piano di zona del comune di Capranica

Con delibera della giunta regionale 14 aprile 1976, n. 1136, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 maggio 1976, con verbale n. 241/57, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Capranica (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(7542)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 20, in data 12 giugno 1976, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi - Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali - Bologna: modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 14, in data 22 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia - Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia - Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare - Cosenza.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio dei microorganismi autotrofi - Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia cellulare e molecolare delle piante - Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche - Montelibretti (Roma): modificazioni e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 16, in data 25 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni - Ozzano Emilia (Bologna): modificazioni (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 12, in data 19 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la propagazione dell'olivo - Perugia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sull'inquinamento atmosferico - Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia - S. Giuliano Milanese (Milano): annullamento (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 14, in data 22 maggio 1976).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la televisione - Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 11 agosto 1976 ad eccezione delle modificazioni e proroga relative al centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali di Bologna e all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche di Montelibretti (Roma), i cui termini scadranno il 12 luglio 1976; del bando relativo al centro di studio per la televisione di Torino, i cui termini scadranno il 24 dicembre 1976. Per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(7982)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI AOSTA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3,

un concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto anche senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Aosta in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale 6 aprile 1974, n. ULA/1302/A/4332.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Aosta, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito;

8) la conoscenza della lingua francese da documentarsi con la presentazione di un atto notorio redatto nella forma e con le garanzie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Aosta e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, addì 18 marzo 1976

Il direttore provinciale: MAGGIULLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 345

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . il . . . residente in . . . . . via . . . . . . n. . . provincia . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 marzo 1976, n. 122.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7309)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrenta allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di cinquanta allievi ufficiali dei corpi tecnici, anno accademico 1976-77, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 12 Difesa, foglio n. 7, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 152 in data 10 giugno 1976;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare il termine della presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrenta allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore e di cinquanta allievi ufficiali dei corpi tecnici, anno accademico 1976-77, di cui al decreto interministeriale 3 maggio 1976, indicato in preambolo, è prorogato al 9 agosto 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro per la difesa
FORLANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 340

(8106)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova per il compartimento di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1674, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venti posti di assistente di stazione;

Vista la propria deliberazione n. 110 del 15 aprile 1976, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il compartimento di Verona;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Verona, sono composte come segue:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Tarchi Andrea, ispettore capo r.e.;
Emanuelli dott. Giuliano, revisore superiore.

Segretario:

Zanfretta Ada, segretario.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Sega dott. Gianfranco, ispettore capo r.e.;
Rossato cav. Carlo, revisore superiore di prima classe.

Segretario:

Ruggeri Sergio, segretario superiore.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il direttore generale: MAYER

(7834)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al decreto ministeriale 14 giugno 1976 concernente la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1976, col quale sono state disposte, con effetto dal 5 luglio 1976, le nomine e le assegnazioni di sede dei vincitori del concorso a duecentosessanta posti di segretario generale di 2ª classe bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1974;

Considerato che da una ricognizione degli atti è emerso:

1) che in base alla posizione di graduatoria dei singoli concorrenti e alle preferenze da ognuno espresse nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato Eligio Melandri doveva essere assegnato alla sede di Gallarate anziché a quella di Fidenza con conseguente rettifica di altre assegnazioni;

2) che il candidato Giuseppe Aimar è compreso nel contingente del 1° luglio 1976 per l'anticipato collocamento a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e che la sua nomina va quindi annullata con conseguente inclusione tra i vincitori del candidato Giuseppe Zappia classificatosi immediatamente dopo l'ultimo nominato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 giugno 1976, citato in premessa, è rettificato come segue:

candidato Eligio Melandri, 17°, assegnato a Gallarate (Varese) anziché a Fidenza (Parma);

candidato Giuliano Gervasoni, 20°, assegnato a Fidenza (Parma) anziché a Castel San Giovanni (Piacenza);

candidato Guido Rizzo, 56°, assegnato a Saronno (Varese) anziché a Gallarate (Varese);

candidato Pierantonio Brusa, 134°, assegnato a S. Donato Milanese (Milano) anziché a Saronno (Varese);

candidato Giuseppe Carbone, 173°, assegnato a Canegrate (Milano) anziché a Seveso (Milano);

candidato Domenico Sclavi, 192°, assegnato a Seveso (Milano) anziché a S. Donato Milanese (Milano);

candidato Raffaele Manzo, 197°, assegnato a Casamassima (Bari) anziché a Canegrate (Milano);

candidato Vincenzo Maggio, 256°, assegnato a Castel San Giovanni (Piacenza) anziché a Casamassima (Bari).

La nomina del candidato Giuseppe Aimar, assegnato a Rosarno (Reggio Calabria), è annullata.

Il candidato Giuseppe Zappia classificatosi nella graduatoria di merito al 261° posto, è nominato segretario comunale generale di 2ª classe a decorrere dal 5 luglio 1976 ed è assegnato, in base alle preferenze espresse nella domanda di partecipazione al concorso, alla sede di Rosarno (Reggio Calabria).

Resta ferma ogni altra statuizione di cui al predetto decreto ministeriale 14 giugno 1976.

I prefetti delle rispettive province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 giugno 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(7911)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucca.

(7992)

OSPEDALE OSTETRICO GINECOLOGICO «S. ANNA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto e tre posti di assistente anestesista;
tre posti di assistente ostetrico-ginecologo;
due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi volgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Torino.

(8000)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente dei servizi di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dei servizi di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Grosseto.

(7929)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo-fisioterapista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo-fisioterapista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(8159)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di neonatologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(7998)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente oculista;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(7991)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorso ad un posto di primario della divisione di oncologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(7993)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE-SAMBIASI» DI NARDO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(7994)

OSPEDALE CIVILE DI PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(7930)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1976, n. 27.

Acquisizione o risanamento di complessi residenziali di interesse storico o culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 25 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI COMPLESSI RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE

Art. 1.

La Regione concede contributi in conto capitale a favore dei comuni e loro consorzi, che acquisiscono complessi residenziali, di interesse storico o culturale, al fine di procedere al miglioramento delle condizioni abitative attraverso interventi di ristrutturazione, di risanamento, di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo.

Art. 2.

I complessi residenziali per la cui acquisizione sono concessi contributi, di cui al precedente art. 1 devono essere inclusi in piani di zona, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, approvati o anche solo adottati.

Per l'attuazione dei piani di zona adottati sono applicabili le modalità di cui all'art. 3 della legge 27 giugno 1974, n. 247.

Art. 3.

I contributi in conto capitale possono essere concessi sino ad un importo massimo pari all'80 % del prezzo di acquisizione; in ogni caso non potrà superare il valore dell'indennità di esproprio di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 6 della legge 27 giugno 1974, n. 247, nonchè dal costo per la realizzazione e la sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria.

I contributi concessi sono restituiti in 35 anni senza oneri di interesse.

Art. 4.

I comuni o consorzi di comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, dovranno presentare domanda formale al presidente della giunta regionale.

La domanda dovrà essere corredata di tutti gli elementi del piano di zona formato ai sensi della legge 13 aprile 1962, n. 167, concernenti l'area e le strutture edilizie per la cui acquisizione viene formulata la richiesta di contributo e di tutti gli eventuali elementi atti a documentare l'aderenza della proposta di intervento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge; nonchè tutti gli ulteriori elementi atti a definire l'entità del finanziamento necessario.

Art. 5.

La giunta regionale, entro trenta giorni dalle scadenze di cui al precedente art. 4, indica i complessi residenziali per l'acquisizione dei quali sono concessi i contributi.

La scelta dei complessi residenziali per l'acquisizione dei quali sono concessi contributi è effettuata:

dando priorità a quei complessi residenziali caratterizzati da disegno unitario che costituiscono documento storico o culturale di tipologie insediative della civiltà industriale;

tenendo conto delle condizioni del patrimonio edilizio abitativo e del fabbisogno insoddisfatto di abitazioni nei comuni che hanno formulato la domanda.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato sulla base di apposita deliberazione assunta dalla giunta regionale, con proprio decreto, a concedere i contributi in conto capitale ai comuni aventi diritto, nei limiti di cui al precedente art. 3, a seguito del provvedimento di esproprio degli immobili.

Art. 7.

I quartieri acquisiti da comuni mediante i benefici di cui alla presente legge ai fini del loro risanamento possono essere:

a) affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio attraverso apposito contratto;

b) assegnati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle cooperative a proprietà indivisa, il cui statuto preveda che il patrimonio edilizio risanato, in caso di scioglimento della cooperativa, sia trasferito all'Istituto autonomo per le case popolari competenti per territorio;

c) attribuiti in concessione ad imprese edilizie anche riunite in consorzio, attraverso apposite convenzioni.

I contratti e le convenzioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente comma fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento. Le convenzioni di cui al punto *c*) debbono contenere inoltre indicazioni in merito al titolo di godimento degli immobili dopo l'intervento, la determinazione del prezzo base di vendita degli alloggi risanati, le caratteristiche dei beneficiari, nonchè le modalità di esercizio del diritto di prelazione da parte degli attuali occupanti.

L'onere da porre a carico dei soggetti di cui al punto *b*) del presente articolo, per l'acquisizione delle aree, degli immobili e delle opere di urbanizzazione, potrà essere definito nella misura massima della percentuale di cui al precedente art. 3.

Titolo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO COPITALE PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RISANAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RESTAURO CONSERVATIVO DI COMPLESSI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Art. 8.

Per agevolare gli interventi di ristrutturazione, di risanamento, di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo di complessi residenziali di cui al precedente art. 1, ovvero di altri complessi con medesime caratteristiche, sono concessi contributi in conto capitale, agli istituti autonomi per le case popolari, a imprese edilizie e loro consorzi, alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma, sono concessi fino ad un massimo della spesa all'uopo riconosciuta, e rispettivamente:

dal 100 % a favore degli istituti autonomi per le case popolari;

dal 90 % a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa con le caratteristiche di cui al precedente art. 7;

dal 75 % a favore delle imprese di costruzione e loro consorzi.

Art. 9.

Gli alloggi acquisiti mediante i benefici di cui al precedente titolo I e successivamente risanati attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dalla presente legge, da leggi statali o regionali, a cura degli istituti autonomi per le case popolari e cooperative edilizie a proprietà indivisa, saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni, con precedenza per i nuclei familiari attualmente occupanti gli alloggi stessi.

Art. 10.

Il canone di locazione degli alloggi risanati dagli istituti autonomi per le case popolari è costituito da:

a) una quota destinata alla restituzione dei contributi in conto capitale concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di risanamento;

b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 10 % del canone di locazione.

Il canone di locazione comprensivo delle quote a) e b) è ragguagliato alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi ed è determinato tenendo conto anche della capacità economica media di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il canone di locazione, come sopra definito, sarà rivalutato ogni tre anni sulla base dell'indice del costo della vita con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari.

Art. 11.

Il canone di locazione degli alloggi risanati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa è costituito da:

a) una quota destinata alla restituzione dei contributi in conto capitale concessi dalla Regione ai sensi del I e II titolo della presente legge;

b) da una quota di spese generali, che esclude le spese di amministrazione, e determinata in misura non superiore al 5 % del canone di locazione;

c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10 % del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Il canone di locazione, comprensivo delle quote a), b) e c) è ragguagliato alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi ed è determinato tenendo conto della capacità economica media di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè della fascia di reddito dell'assegnatario.

Il canone di locazione, come sopra definito, sarà rivalutato ogni tre anni sulla base dell'indice del costo della vita con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari.

Art. 12.

Gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a versare alla Regione le quote destinate alla restituzione dei contributi in conto capitale di cui al punto a) dei precedenti articoli 10 e 11, anche oltre il periodo di ammortamento dei contributi concessi.

Art. 13.

I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 8 erogati a favore delle imprese edilizie e loro consorzi sono restituiti in 25 anni al tasso di interesse del 4 %, oltre alla restituzione del capitale, e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al precedente art. 7.

I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 3 sono restituiti in 35 anni senza onere di interesse.

Art. 14.

La somministrazione dei contributi in conto capitale di cui al presente titolo, fino alla concorrenza dell'importo risultante dallo stato finale dei lavori sarà disposta in base agli stati di avanzamento nonchè ai corrispondenti certificati di pagamento firmati dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'ente attuatore del programma edilizio.

La somministrazione del saldo sarà disposta in base al certificato di collaudo delle opere approvato dalla Regione.

La somministrazione delle spese tecniche sarà disposta in base alle apposite note, vistate dal competente ordine professionale, ed all'inerente deliberazione dell'ente attuatore.

Art. 15.

L'assegnazione dei finanziamenti ai sensi del presente titolo agli enti ed organismi interessati sarà regolata attraverso apposite convenzioni da stipularsi tra l'ente attuatore e l'amministrazione regionale.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere con proprio decreto, sulla base delle convenzioni di cui al precedente art. 7 e dalla presentazione del programma di intervento redatto dall'ente attuatore, i contributi in conto capitale di cui al titolo II della presente legge.

Art. 16.

Qualora, per la realizzazione dell'intervento di risanamento, si rendesse necessario l'allontanamento temporaneo o permanente dall'alloggio del nucleo familiare occupante, al fine di ricoverare il nucleo familiare stesso, l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio può richiedere alla Regione la riserva di alloggi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1973, n. 1035.

Titolo III

ARTICOLI FINANZIARI

Art. 17.

I contributi in conto capitale di cui al titolo I della presente legge saranno corrisposti, in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella complessiva misura di 2.000 milioni per l'anno 1976, di 1.500 milioni per l'anno 1977 e di 1.000 milioni per l'anno 1978.

Agli oneri di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976 con l'accensione di un mutuo di 2.000 milioni ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, il mutuo predetto. Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà iscritto il cap. 73, con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di comuni e loro consorzi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale » e con la dotazione di 2.000 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente iscritto al cap. 1107, con la denominazione « Contributi in capitale a favore dei comuni e loro consorzi per l'acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale » e con lo stanziamento di 2.000 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 425 milioni per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 395 milioni e di 30 milioni.

Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del suddetto mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Alle spese di 1.500 milioni e di 1.000 milioni, ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1977 e 1978, si provvederà con nuove leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

I contributi in capitale di cui al titolo II della presente legge saranno corrisposti in relazione ad un programma triennale a partire dall'esercizio finanziario 1976, nella complessiva misura di 500 milioni per l'anno 1976, di 1.000 milioni per l'anno 1977 e di 1.500 milioni per il 1978.

Agli oneri di cui al precedente comma si provvede per l'anno finanziario 1976 mediante l'accensione di un mutuo di 500 milioni ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, sarà iscritto il cap. 74, con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie a proprietà indivisa ed imprese edilizie per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria ed il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica », e con la dotazione di 500 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sarà conseguentemente iscritto il cap. 1108, con la denominazione « Contributi in capitale a favore di istituti autonomi per le case popolari, e di cooperative a proprietà indivisa ed imprese edili-

zie per la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo di complessi di edilizia residenziale pubblica » e con lo stanziamento di 500 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 100 milioni per l'anno finanziario 1976 si farà fronte mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 90 milioni e di 10 milioni.

Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del suddetto mutuo, saranno conseguentemente iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote di capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 maggio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1976, n. 28.

Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 del 25 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi edilizi in corso, nonchè per ridurre l'onere da porre a carico dei singoli soci, concede, nel triennio 1976-78, agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione semplice ai propri soci, a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che risultino assegnatarie di uno dei finanziamenti statali di cui agli articoli 55, lettera *c*), 68, lettera *b*), e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e della legge 16 ottobre 1975, n. 492, e il cui statuto preveda:

a) il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e lo obbligo del trasferimento degli stessi, senza corrispettivo, al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa;

b) la rivalutazione del canone di locazione;

c) il pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla giunta regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, alle cooperative a proprietà indivisa di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 55, lettera *c*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere concesso un contributo in conto capitale, sullo importo definito nella convenzione prevista dall'art. 35 della legge sopraindicata, comunque non superiore al 10 % del costo di costruzione risultante dal massimale, a copertura degli oneri relativi a:

1) acquisizione delle aree;

2) oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione come definiti nella convenzione suddetta.

Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate, dalle cooperative beneficiarie, in 35 anni, rivalutate ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 9, senza onere di interesse e le relative annualità decorrono dal terzo anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 68, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere concessi contributi integrativi costanti trentacinquennali.

Alle medesime cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali.

I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:

1) interessi, diritti, commissioni;

2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle;

3) oneri fiscali e vari;

4) spese accessorie e rimborso del capitale,

nella misura superiore al 3 % annuo.

Le cooperative edilizie di cui al primo comma, potranno richiedere, al presidente della giunta regionale, che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati.

I contributi saranno erogati dalla Regione agli stessi beneficiari, ovvero direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Art. 5.

Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di cui al precedente art. 1, che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, può essere concesso un contributo in conto capitale per un importo massimo non superiore al 5 % della spesa riconosciuta per l'acquisizione area e la realizzazione delle costruzioni risultante dai massimali.

Le integrazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate dalle cooperative beneficiarie in 35 anni con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito finanziati ai sensi dell'art. 68, lettera *b*) che concederanno mutui per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale.

La convenzione deve prevedere:

a) la durata dell'ammortamento dei mutui, che dovrà essere corrispondente alla durata dell'erogazione del contributo concesso ai sensi di legge;

b) il tasso di riferimento ai fini della commisurazione del contributo regionale;

c) l'importo massimo di mutuo concedibile che dovrà essere comprensivo di eventuali interessi di preammortamento capitalizzati.

Art. 7.

I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado e fruiscono della garanzia della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi al netto del valore del contributo statale e regionale attualizzati al tasso di interesse praticato dagli istituti mutuanti nei confronti dei mutuatari.

Art. 8.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono usufruire delle integrazioni finanziarie di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, dovranno presentare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) statuto della cooperativa;

b) copia autentica del provvedimento di concessione del finanziamento pubblico ai sensi delle leggi statali citate;

c) programma di intervento dal quale siano rilevabili i dati tecnici ed economici del programma;

d) delibera di concessione del mutuo; per i programmi finanziati ai sensi degli articoli 55, lettera c) e 68, lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 9.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti, sono tenute a versare alla Regione la differenza tra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrate dalle quote di manutenzione straordinaria.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma sono tenute a versare alla Regione gli importi degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;

b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% del canone complessivo di locazione;

c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 10% del canone complessivo di locazione a decorrere dal nono anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Il canone di locazione, così come determinato ai sensi del precedente comma dovrà essere rivalutato ogni tre anni sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT sul costo della vita con riferimento alla capacità economica media del nucleo familiare degli assegnatari.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di 2.600 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976 sarà istituito il cap. 107, con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi » e con la dotazione di 2.600 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa sara conseguentemente istituito il cap. 1109, con la denominazione « Contributi in capitale integrativi dei fondi di cui all'art. 55, lettera c), e dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, a favore di cooperative a proprietà indivisa e loro consorzi », e con lo stanziamento di 2.600 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 390 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 1018 e 1406 dello stato di previsione della spesa per tale anno, nella rispettiva misura di 360 milioni e di 30 milioni, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli 376 e 1413, riguardanti le quote di interessi e di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 360 milioni e di 30 milioni.

Nei bilanci per gli anni 1977 e successivi, fino alla completa estinzione del mutuo, saranno conseguentemente iscritti i capitoli 376 e 1413 con lo stanziamento indicato nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi integrativi costanti trentacinquennali di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge, nonchè per i contributi sugli interessi di preammortamento, di cui al quarto comma dello stesso articolo, per un periodo massimo di due anni, sono autorizzati il limite d'impegno di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità, di pari ammontare.

All'onere di 231 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1110, con la denominazione « Contributi annui trentacinquennali, integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 68, lettera b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e contributi di preammortamento, a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi » e con lo stanziamento di 231 milioni.

In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2010 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite d'impegno di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi integrativi costanti venticinquennali di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge, sono autorizzati il limite di impegno di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare.

All'onere di 980 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1111, con la denominazione « Contributi annui costanti venticinquennali a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 » e con lo stanziamento di 980 milioni.

In ciascuno dei bilanci per gli anni finanziari dal 1977 al 2000 sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Per la prestazione della garanzia integrativa di cui all'art. 7 della presente legge sono autorizzati il limite di impegno di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 e le conseguenti annualità di pari ammontare fino all'anno 1995 compreso.

All'onere di 50 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo — alla rubrica n. 5, categoria IV — del cap. 361, con la denominazione « Oneri conseguenti la prestazione di garanzia integrativa per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi su mutui concessi per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica residenziale », e lo stanziamento di 50 milioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi sarà iscritto il capitolo relativo alle annualità conseguenti al limite di impegno di cui al primo comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Per gli effetti di cui all'art. 3, ultimo comma, e all'art. 5, ultimo comma, della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo, con la denominazione « Introito delle somme dovute da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, in relazione a contributi integrativi delle agevolazioni di cui all'art. 55, lettera c) e all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ».

Per gli effetti di cui all'art. 9 della presente legge, per gli stati di previsioni dell'entrata per gli anni finanziari 1979 e successivi sarà iscritto apposito capitolo con la denominazione « Introito delle somme versate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa quale differenza fra l'affitto rivalutato e le rate di ammortamento dei mutui integrati dalle quote di manutenzione straordinaria, nonchè quale importo degli affitti rivalutati al netto delle quote di manutenzione straordinaria percepiti oltre il periodo di ammortamento dei mutui ».

Art. 15.

Per le modalità e procedure di attuazione, espressamente si richiama, per quanto compatibile, la normativa più generale contenuta nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare agli articoli 35, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 62, 63 e 21, primo comma, nonchè la normativa di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e alla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 maggio 1976

VIGLIONE

(7388)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1976, n. **29.**

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 26 *maggio* 1976)

(*Omissis*).

(7389)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1976, n. **30.**

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione a favore della società cooperativa « Consorzio regionale latte Verbano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *dell'*8 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, può essere concessa da parte della amministrazione regionale, una fidejussione per un mutuo di 800 milioni, agevolato dal contributo in conto interesse di cui all'art. 8 della legge regionale medesima da contrarsi dalla società cooperativa « Consorzio regionale latte Verbano ».

La fidejussione verrà prestata per la differenza fra l'ammontare del mutuo e la garanzia reale offerta per 50 milioni dalla società mutuataria.

La fidejussione è solidale ed indivisibile con la società cooperativa mutuataria e concerne il pagamento, da parte della Regione, di ogni singola annualità lorda di ammortamento derivante dal contratto di mutuo, con rinuncia al beneficio del termine di cui all'art. 1957, primo comma, del codice civile ed alla preventiva escussione della società cooperativa mutuataria.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in L. 70.000.000 annue si provvede con gli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 maggio 1976

VIGLIONE

(7482)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1976, n. **18.**

Sovvenzioni straordinarie alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 18 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1976 sovvenzioni straordinarie *una tantum* alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Regione, entro il limite di lire 140 milioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV - il cap. 2258 con la denominazione: « Sovvenzioni straordinarie alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione » e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2254 del medesimo stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 giugno 1976

COMELLI

(7859)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761800)